



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200 fax  
0171445560

2018/08.21/000056-01

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VARIANTE (INCREMENTO QUANTITATIVI TRATTATI CON OPERAZIONI DI RECUPERO R4) ALL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO NEL COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO.

PROPONENTE: EFFE. EMME S.R.L., VIA BUSCA N. 29, 12024 - COSTIGLIOLE SALUZZO.

ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 12.08.2019 con prot. n. 52317, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del Legale rappresentante della società EFFE.EMME S.r.l., con sede legale in Costigliole Saluzzo, Via Busca n. 29;
- il progetto ricade nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- con nota provinciale prot. n. 53124 del 19.08.2019 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 19.08.2019 al 02.10.2019;
- con nota prot. n. 53123 del 19.08.2019, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura non risultano pervenuti contributi tecnici.
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- Dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, la ditta è autorizzata con AUA n. 1070 rilasciata dal competente SUAP per la messa in riserva e il recupero di rifiuti non pericolosi individuati ai punti 3.1, 3.2, 5.1, 5.8, 5.19, 1.1, 2.1, 9.1, 10.2 del DM 05/02/1998 e s.m.i. (attività R13-R4). L'impianto effettua attualmente le operazioni di recupero R4 e R13, non superando però le 10 t/giorno di quantitativo trattato.

Ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività esistente, la ditta proponente dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni ambientali:

- modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

- Dal punto di vista tecnico, il sito, esistente e già autorizzato per attività di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, è ubicato in v. Busca 29 e risulta identificata al Catasto sui mappali n. 207 e 209 del foglio 19 nel Comune di Costigliole Saluzzo.

Con la modifica ai quantitativi che si intende richiedere invece, si avranno quantitativi pari a circa 67 t/giorno, tra rottami ferrosi e non ferrosi, parti di autoveicoli e rifiuti di cavo.

Per quanto dichiarato, infatti, si intende incrementare la quantità annua massima trattata come R13 dalle attuali 14.800 t/anno a 27.450 t/anno e come R13+R4 da 2.950 a 20.000 t/anno.

Nella documentazione presentata viene riportata una superficie totale dell'insediamento pari a 2.590 m<sup>2</sup>, di cui 2.060 m<sup>2</sup> di superficie scoperta e 530 m<sup>2</sup> di coperta. Tali superfici risultano comprensive dell'area di rispetto cimiteriale, individuata come area di manovra nell'elaborato grafico di riferimento allegato all'istanza Elaborato 01 aggiornato al 09.08.2019.

- Dal punto di vista ambientale, si ritiene che le componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto siano le seguenti:

### **1. Gestione rifiuti**

La modifica ai quantitativi in esame è volta ad incrementare il quantitativo di rifiuti trattati da 14.800 a 27.450 t/anno, ovvero quasi dell'85%. A tale significativo incremento non corrisponde alcun aumento delle superfici disponibili. La ditta non intende installare nuovi impianti e/o acquisire nuove attrezzature. Nella documentazione è riportato che *"Si svolgeranno le medesime operazioni già autorizzate ma con l'ausilio di un nuovo dipendente, incrementando quindi la produttività dell'impianto"* (pag. 12 di 12 del Progetto Preliminare Ambientale). Pare prevista una diminuzione della quantità in stoccaggio presso l'impianto, dalle attuali 3.126 tonnellate a 3.010 tonnellate. L'incremento verrebbe gestito incrementando l'attività R4 dalle attuali 2.950 t/anno (equivalenti a 9,86 t/giorno) a 20.000 t/anno (equivalenti a 66,67 t/giorno).

A pag. 23 di 25 dello Studio Preliminare Ambientale viene riportato genericamente che la ditta intende introdurre l'attività di autodemolizione, circostanza che però non è ripresa e/o affrontata in altre parti della documentazione presentata. Tale eventuale introduzione rappresenterebbe una significativa variazione rispetto alle attività di recupero e trattamento rifiuti attualmente autorizzate nel sito in oggetto.

Sempre in merito ai veicoli si sottolinea che in merito all'incremento previsto dell'attività R4 sui rifiuti riconducibili al punto 5.1, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1198 e s.m.i., da 25 a 350 t/anno, non risulta chiara l'effettiva attività di recupero condotta, considerando che la ditta non dispone di pressocesoia e/o altre attrezzature che paiono idonee alle attività di frantumazione e cesoiatura previste al punto 5.1.3, sub-allegato 1, allegato 1 del D.M. 05.02.1198 e s.m.i.

### **2. Atmosfera**

Per quanto dichiarato, le emissioni prodotte dai macchinari quali carrelli elevatori ed automezzi sono trascurabili. Attualmente è autorizzata, come emissione diffusa in atmosfera ex art.269 c.6 del D.Lgs.152/06, l'attività di taglio con cannello alimentato a propano, che rientra fra le emissioni autorizzate all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale (Determinazione n. 3675).

Con l'incremento dei quantitativi previsti si ritiene che l'attività genererà emissioni diffuse, principalmente dovute al traffico indotto per carico/scarico del materiale che risulta significativo, considerato l'incremento dei flussi in entrata dell'85% e di conseguenza anche in uscita.

Circa l'aumento di traffico, il proponente stima circa 18 transiti al giorno di rifiuti senza confronto con la situazione esistente. Non sono previste misure di mitigazione.

### **3. Rumore**

La documentazione acustica esaminata risulta datata 15 marzo 2017.

L'opera proposta, redatta a cura dell'ing. Eliana Perosino, mediante le formule di propagazione e di attenuazione del rumore, normalmente utilizzate in letteratura, evidenzia il rispetto dei limiti di immissione e differenziale di immissione al ricettore R2 individuato.

Tuttavia si è concordi con il proponente nell'effettuazione di ulteriori indagini, questa volta strumentali, quando le nuove attività di lavorazione saranno effettivamente funzionanti.

### **4. Suolo e acque sotterranee**

L'area complessiva presenta superficie totale pari a circa 2.590 m<sup>2</sup> di cui superficie coperta: 530 m<sup>2</sup> e superficie scoperta 2.060 m<sup>2</sup>. L'impianto è pertanto suddiviso in due distinte parti: il capannone coperto (all'interno del quale avviene la spelatura dei cavi e il trattamento dei RAEE) ed il piazzale a cielo libero, dove avviene il trattamento dei restanti rifiuti. Per quanto dichiarato i piazzali sono pavimentati in conglomerato cementizio impermeabile. Tale affermazione non risulta però corretta in quanto l'area sottoposta a vincolo cimiteriale non risulta impermeabilizzata, come descritto nel seguente punto 5 e non risulta nemmeno isolata idraulicamente dai piazzali impermeabilizzati,

La soggiacenza della falda freatica è compresa tra 0 e 5 m da p.c.. I piazzali esterni sono provvisti di rete di raccolta delle acque meteoriche.

In riferimento al piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia, il proponente conferma la validità del P.P.G. delle acque meteoriche, rilasciato dalla Provincia di Cuneo nel 2012 tuttavia, anche se non varia la superficie scolante, in virtù dell'aumento delle quantità di rifiuto trattate, si propone la revisione del piano.

Non è stato dimostrato che la superficie del sito attuale è sufficiente, nonostante l'incremento di quantitativi trattati.

### **5. Aspetti progettuali**

Alla superficie scoperta dichiarata devono essere scorporati circa 467 m<sup>2</sup> di area che ricadono in vincolo cimiteriale. Tale area soggetta a vincolo non risulta impermeabilizzata, circostanza in contrasto con l'affermazione riportata nello Studio Preliminare Ambientale a pag. 22 di 25: *Si specifica che i piazzali sono pavimentati in conglomerato cementizio impermeabile.*

Per quanto concerne la questione del vincolo cimiteriale la ditta si limita a riportare nello Studio Preliminare Ambientale a pag. 13 di 25: *"Parte dell'impianto (piazzale esterno) ricade in vincolo cimiteriale (cfr. planimetria). Nell'area ricadente in detto vincolo non vengono effettuate le operazioni di recupero rifiuti, ma la sola manovra dei mezzi di trasporto"*.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116";

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Atteso che** sono stati rispettati i termini di conclusione del procedimento.

**Atteso che** tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che** le informazioni fornite nella documentazione agli atti sono ritenute sufficienti per valutare gli impatti ambientali dell'intervento proposto, ritenuti significativi e negativi, alla luce dell'istruttoria tecnica, in premessa citata.

In data 30 ottobre 2019, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. n. 68118 del 31.10.2019, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, per le motivazioni e criticità rilevate ed esplicitate in premessa nel paragrafo "*Dal punto di vista ambientale*" punti da 1 a 5 e riassunti nel seguito:

l'incremento proposto del quantitativo di rifiuti è significativo e stimabile del + 570 % in termini di quantità trattata giornalmente, dovranno pertanto essere approfonditi gli impatti ambientali relativi ai diversi fattori interferiti quali emissioni in atmosfera, diffuse e sonore, compreso il traffico veicolare indotto e le misure di mitigazione. Dovrà essere verificata la congruità delle superfici, degli impianti e delle attrezzature attualmente disponibili a fronte del significativo incremento di rifiuti trattati. Dovrà essere aggiornato il Piano di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento.

Nello Studio Preliminare Ambientale viene inoltre riportato genericamente che la ditta intende introdurre l'attività di autodemolizione, circostanza che però non è ripresa e/o affrontata in altre parti della documentazione presentata. Tale eventuale introduzione rappresenterebbe una significativa variazione rispetto alle attività di recupero e trattamento rifiuti attualmente autorizzate nel sito in oggetto e andrebbe pertanto opportunamente approfondita.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

### **DISPONE**

- **DI ASSOGGETTARE** alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis, D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 12.08.2019 con prot. n. 52317, da parte del Legale rappresentante della società EFFE.EMME S.r.l., con sede legale in Costigliole Saluzzo, Via Busca n. 29, in quanto dall'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico provinciale del 30 ottobre 2019, sulla base dell'apporto di Arpa Piemonte - supporto tecnico scientifico della Provincia, è emerso che il progetto determinerà impatti ambientali significativi e negativi sui diversi fattori interferiti. Pertanto, al fine di consentire una corretta e compiuta valutazione degli eventuali effetti diretti e indiretti che potranno derivare sulle componenti ambientali coinvolte, si ritiene necessario una procedura di VIA, ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., che tenga conto di tutte le criticità derivanti dall'intervento come in precedenza evidenziate.

Si ricorda che ai fini dell'attuazione della modifica dell'attività esistente, la ditta proponente dovrà acquisire la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

### **STABILISCE**

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i;

### **DA' ATTO**

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro Risso**

**ESTENSORE:**  
Arch. Erika SCHIUMA  
Ufficio Valutazione Impatto  
Ambientale